ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE
C.F. 92061890056
14 015 SAN DAMIANO D'ASTI

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 29/10/2019

CARTA DEI SERVIZI

Principi fondamentali

La Carta dei Servizi della Scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.

1. UGUAGLIANZA
    a. Il servizio scolastico viene fornito a tutti, senza distinzioni di sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche
2. IMPARZIALITA' e REGOLARITA'
    a. Il servizio scolastico verrà fornito con obiettività ed equità, stabilendo a livello collegiale, criteri espliciti di assegnazione degli alunni alle varie classi, che tengano conto di tutti i fattori che rendono possibile una ottimale fruizione del servizio scolastico da parte di tutti gli alunni, senza distinzioni. Per gli alunni diversamente abili, verranno prese tutti i provvedimenti che rendano possibile una agevole utilizzazione delle strutture scolastiche, richiedendo anche agli Enti locali competenti l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le classi dove sia presente un alunno (o docente) con difficoltà di movimento saranno collocate a piano terreno.
    b. La scuola, con la collaborazione di tutte le istituzioni ad essa collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In presenza di conflitti sindacali o di assemblee sindacali, si garantisce una tempestiva informazione e, in caso di presenza a scuola di sufficiente personale non aderente alle agitazioni sindacali, servizi minimi essenziale di custodia e di vigilanza. In caso di sospensione delle lezioni per motivi improvvisi e non prevedibili (eventi atmosferici eccezionali, interruzione dell'energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, ecc.) la scuola si impegna a garantire servizi minimi di custodia e vigilanza degli alunni, salvo ordinanza di chiusura da parte degli Organi competenti prima dell'inizio delle lezioni.
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
    a. La scuola si impegna ad accogliere nel miglior modo possibile genitori ed alunni e a favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni, soprattutto nella fase di ingresso alla classe prima e nei casi particolarmente problematici (stranieri, ammalati, diversamente abili, ecc.).
    b. Nello svolgimento della sua attività, tutto il personale della scuola ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
    a. La scuola statale alla quale si presenta domanda d'iscrizione può essere scelta liberamente. Le domande saranno accolte nei limiti dei posti obiettivamente disponibili e, in caso di eccedenza, seguendo criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

b. La scuola programmerà e attuerà attività di prevenzione e di controllo della evasione e della dispersione scolastica, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, per cercare di assicurare l'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza.

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
    a. La Carta dei Servizi dovrà essere attuata nel migliore dei modi dalle istituzioni, dal personale, dai genitori e dagli alunni che hanno il dovere di partecipare in modo attivo e costruttivo alla gestione della scuola stessa, secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.
    b. Le istituzioni scolastiche e gi Enti Locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che contribuiscano a rendere la scuola un centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso, se corretto, degli edifici e delle attrezzature anche fuori dell'orario scolastico.
    c. La scuola, per rendere più facile ogni forma di partecipazione, semplificherà e renderà più chiare possibili tutte le procedure e le comunicazioni.
    d. L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutto il personale, verrà svolta tenendo presenti tutte le esigenze e gli obiettivi d'efficienza, efficacia e flessibilità.
    e. Con lo stesso scopo si organizzeranno le attività di aggiornamento del personale.
6. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
    a. La programmazione degli obiettivi e delle attività della scuola viene fatta nel rispetto della libertà insegnamento dei docenti e della personalità dell'alunno. La libertà d'insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle teorie e delle strategie didattiche. L'aggiornamento è un obbligo per l'amministrazione e un diritto-dovere per i docenti.

Parte prima

7. AREA DIDATTICA
    a. La scuola è responsabile delle attività educative svolte e si impegna, attraverso le competenze professionali dei docenti, a programmare e, con l'appoggio delle Istituzioni e in collaborazione con le famiglie, ad attuare tutte le attività utili ad uno sviluppo armonico della personalità dell'0alunno e ad un suo positivo inserimento nella società civile.
    b. La scuola individua ed elabora le strategie per favorire la continuità educativa tra scuola primaria e secondaria di primo grado, e cura l'orientamento al fine di favorire un positivo inserimento nel mondo del lavoro o una scelta ponderata dell'indirizzo di studi dopo la terza media.
    c. I libri di testo e tutti i materiali didattici vengono scelti in base alla validità didattica e alla loro utilità per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici programmati dalla scuola. La scuola programmerà attività didattiche della settimana in modo da cercare di rendere possibile un'equa distribuzione dei compiti e dello studio.
    d. Il lavoro a casa è assegnato in coerenza con la programmazione didattica, che tiene sempre presenti la situazione di partenza della classe, il livello socio-culturale delle famiglie, l'età degli alunni, le problematiche della crescita, sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo-affettivo e tutti i problemi eventualmente presenti nell'ambiente nel quale opera

la scuola. Nell'assegnazione dei compiti a casa si terrà conto, per quanto possibile, del fatto che alcuni alunni sono iscritti alla sezione di strumento musicale, che prevede lezioni al pomeriggio. Si cercherà, per quanto possibile, di tener conto della possibilità che la quantità di lavoro a casa permetta di avere tempo da dedicare al gioco, alle attività sportive, alla famiglia e ad altre eventuali attività extrascolastiche. Tenendo conto del modello adottato recentemente in tutte le scuole dell'Istituto, con sabato "libero", le famiglie dovranno però anche impegnarsi nel predisporre un'organizzazione del lavoro domestico basato su una ripartizione settimanale del lavoro. In ogni caso i docenti eviteranno di assegnare compiti e lezioni per il giorno successivo, e programmeranno verifiche scritte con congruo periodo di avvertimento.

e. Tutte le azioni degli insegnanti nei confronti degli alunni saranno tese alla loro educazione. Qualora si rendano necessari rimproveri o provvedimenti disciplinari, essi non saranno mai mortificanti, e verteranno sempre sul comportamento e non sulla persona.
f. Progetto educativo e programmazione. La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
g. Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), contenente al suo interno, oltre alla presente Carta dei Servizi, i criteri che stanno alla base dell'organizzazione scolastica, obiettivi e scelte educative, progetti, criteri di valutazione, ecc.

8. INFORMAZIONI SUL P.O.F.
    a. Il Piano dell'Offerta Formativa viene redatto all'inizio di ogni Anno Scolastico in forma provvisoria, integrandolo man mano che ai vari livelli organizzativi si mettono a punto le programmazioni con relativa documentazione: nomina docenti e personale ATA, organizzazione oraria, programmazioni educative e didattiche di Istituto, di Classe e dei docenti, progetti, uscite didattiche, ecc., pervenendo a una stesura definitiva presumibilmente intorno alla metà di novembre. La scuola si impegna a pubblicare sul sito internet dell'istituzione (www.icsandamiano.edu.it) il documento in modo scaricabile estampabile da chiunque in forma provvisoria e definitiva. Quest'ultimo sarà anche pubblicato all'albo della scuola, sarà disponibile presso ogni sezione associata e potrà essere duplicato tutto o in parte a richiesta da chiunque lo richieda dietro pagamento delle spese di riproduzione.
    b. Nei primi giorni dell'Anno Scolastico, si stabiliscono per classi parallele gli obiettivi educativi e formativi generali.
    c. Nel primo mese di scuola ogni Consiglio di Classe elabora un piano educativo di classe in base alla situazione didattico disciplinare iniziale complessiva, segnalando le situazioni problematiche e particolari che richiedono una personalizzazione ed eventualmente ausili.
    d. Entro due mesi dall'inizio dell'A.S., ogni docente procede alla stesura della programmazione personale o Unità di Apprendimento, che potrà essere di portata annuale o quadrimestrale in base alla singola valutazione (in quest'ultimo caso la seconda U.A. dovrà essere presentata entro marzo).
9. CONTRATTO FORMATIVO
    a. Il Contratto Formativo è la dichiarazione esplicita dell'operato della scuola; esso si stabilisce tra docente e alunno, coinvolge il Consiglio di Classe, gli Organi dell'Istituto ma anche i genitori, gli Enti esterni preposti al servizio scolastico.
    b. Sulla base del concetto di "contratto formativo", l'alunno sarà messo al corrente degli obiettivi didattici ed educativi stabiliti e riceverà tutte le indicazioni utili al loro

raggiungimento a livello individuale. Le famiglie saranno messe al corrente attraverso la pubblicizzazione del P.O.F. e attraverso i colloqui, nonché tramite i rappresentanti dei genitori nei C.d.C. I genitori hanno il dovere di informarsi dei servizi che la scuola offre, dell'andamento didattico e disciplinare del figlio e della classe, di esprimere pareri e proposte, di essere disponibile a colloqui con i docenti, e di collaborare attivamente nel percorso educativo dei figli.

Parte seconda

10. SERVIZI AMMINISTRATIVI

a. La scuola garantisce il massimo impegno affinché i servizi amministrativi risultino ottimali, sia per le attività inerenti al funzionamento della scuola, che avranno la precedenza rispetto a tutte le pratiche che potranno essere rimandate, che per le attività legate al rilascio di documenti o attestati. In particolare

- La distribuzione di moduli di iscrizione è effettuata direttamente presso le scuole primarie del territorio, ma sono sempre disponibili in segreteria e anche scaricabili dal sito internet.
- Il rilascio di attestati e documenti sostitutivi del diploma sarà effettuato nel normale orario di apertura della segreteria "a vista" o, qualora non sia possibile, con ritiro in un giorno fissato al momento della richiesta, e comunque nel minor tempo possibile, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo e con eventuali impegni legati al funzionamento della scuola e inderogabili;
- Le schede di valutazione saranno consegnate dagli insegnanti incaricati nei termini previsti durante apposite riunione oppure presso la segreteria della scuola;
- L'orario degli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo sarà stabilito dal Consiglio di Istituto su proposta del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. L'orario di apertura al pubblico sarà di almeno due ore ogni mattina. L'orario dovrà essere visibile sulla porta della segreteria. Per facilitare il servizio all'utenza, in caso di necessità, potranno essere presi accordi per l'ampliamento del servizio al di fuori dell'orario stabilito.

b. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento sia nell'orario di apertura, salvo impegni in altra sede o assenza del Dirigente.

c. L'operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione della scuola e, a richiesta, il proprio nome e la qualifica rivestita.

d. Negli spazi riservati saranno affisse le comunicazioni sindacali e tutte le comunicazioni ufficiali legate all'attività della scuola.

e. Negli spazi pubblici saranno affisse le comunicazioni legate agli orari della scuola, ai regolamenti, al POF e alla Carta dei Servizi, copia di ogni comunicazione ritenuta di interesse pubblico.

f. L'ingresso della scuola deve rimanere chiuso; l'utente ammesso sarà indirizzato da un collaboratore scolastico alla segreteria o alla sala insegnanti, se rientrante negli orari previsti, a seconda della richiesta. I genitori o loro delegati potranno accedere alla classe del figlio nel caso debba prelevarlo prima del termine delle lezioni per firmare il registro di classe.

Parte terza

11. CONDIZIONI AMBIENTALI
    a. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. Qualora vengano a mancare i servizi indispensabili (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, ecc.) la scuola deve darne tempestiva comunicazione agli Enti o Istituzioni competente affinché si ripristinino le condizioni di accettabilità; diversamente il Capo d'Istituto (anche in accordo con le Autorità territoriali) potrà valutare la possibilità di sospendere le lezioni fino al momento in cui vengano garantite le condizioni minime accettabili;
    b. La scuola elabora un Documento sulla Sicurezza dei locali scolastici, di cui viene data informazione a tutto il personale presente nella scuola e, su richiesta, all'utenza. In tutti i locali scolastici devono essere presenti le piante dell'edificio, in modo tale che chi si trova in quell'ambiente possa avere immediata informazione del luogo in cui si trova e del percorso di sicurezza da seguire per uscire dall'edificio, soprattutto in caso di evacuazione o emergenza.
    c. Presso la scuola è presente un Piano di Evacuazione contenente le regole da seguire per il corretto e sicuro deflusso di tutti gli occupanti dall'edificio in caso di emergenza o prova di evacuazione, che di norma si esegue almeno due volte all'anno.
    d. In ogni ambiente deve trovarsi una sintetica tabella con le norme da seguire in caso di emergenza (incendio, terremoto, ecc.). Nelle aule devono anche essere annotati i nominativi degli alunni aprifila e chiudifila ed eventuali sostituti.

Parte quarta

12. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
    a. I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta; i proponenti saranno invitati ad un colloquio. Essendo la scuola aperta ad ogni forma di dialogo, non sono accettati i reclami esposti in forma anonima. Al reclamo potrà essere risposto in forma orale o scritta, in base alla gravità del fatto segnalato e alla richiesta dell'utente. Il Capo d'Istituto, personalmente o tramite i collaboratori, dovrà esperire ogni indagine in merito, e, nel caso di fondatezza del reclamo, si attiverà per rimuovere le cause che lo hanno provocato.
    b. Nel caso il reclamo riguardi fatti o ambienti al di fuori dell'edificio scolastico, il Dirigente Scolastico si attiverà comunque per sollecitare gli Enti competenti affinché si occupino delle cause che hanno provocato il reclamo.
    c. In sede di Consigli di Classe, periodicamente sono ammessi i rappresentanti dei genitori, grazie ai quali si raccoglieranno dati utili alla valutazione dei servizi offerti. Nel caso siano segnalati disservizi, potranno essere attivate forme di rilevazione, quali questionari, per una più puntuale analisi della situazione. I risultati potranno essere analizzati da una commissione, verbalizzati e avanzate proposte per la rimozione degli eventuali problemi riscontrati. In linea di principio la scuola promuove annualmente, verso la fine dell'Anno Scolastico, un questionario per la valutazione del servizio, sia in merito alla didattica sia ai vari servizi offerti e previsti dal P.O.F.

Parte quinta

13. ATTUAZIONE
    a. Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi saranno materialmente attuative a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, sentite le proposte di modifica, integrazione o soppressione di sue parti avanzate dal personale della scuola o dalle componenti presenti in Consiglio d'Istituto.
    b. La presente C.S. si applicherà fin quando non saranno apposte, sempre dagli organi competenti, variazioni o fin quando non subentreranno in materia Norme o disposizioni di Legge che ne abroghino o modifichino la validità.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il **regolamento d'Istituto** vuole esprimere indicazioni sul buon funzionamento dell'Istituto, tenendo presente che lo stesso è un luogo di formazione culturale e professionale e di democrazia partecipata in costante evoluzione.

Tutte le componenti della scuola, alunni, Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, sono sollecitate a cooperare, nell'ambito delle proprie competenze, per il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, deliberati dai vari organi.

I PARTE - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE

Vige la normativa prevista dall'art. 3 D.P.R. 416

Art. 2 - -COLLEGIO DOCENTI

Vigono le norme previste dal D.P.R. 616/74, art. 4, nella loro integrità.

Art. 3 – CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vige la normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 416/74. Le norme relative al suo funzionamento sono contenute nel regolamento tipo cui si fa espresso riferimento (vedi C.M. 16/4/75 n. 105). Le sedute del Consiglio possono essere aperte a tutti gli elettori, nei limiti della capienza dei locali, ad eccezione delle discussioni e deliberazioni riguardanti persone. Alle medesime possono essere invitati esperti per formulare pareri in merito ad argomenti di particolare rilevanza.

Art. 4 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I Collaboratori del Dirigente Scolastico costituiscono con il Dirigente Scolastico stesso lo staff di Dirigenza Scolastica. In caso di eventi di particolare gravità, uno dei collaboratori può richiedere la convocazione immediata dello staff di Dirigenza Scolastica.

Art. 5 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Vige la normativa prevista dall'art. 8 del D.P.R. 416/74.

Art. 6 – DISCIPLINA ALUNNI

Vige la normativa prevista dalla legge 11/10/77 n. 748, art. 6.

II PARTE – ASSEMBLEE

Tutte le componenti della scuola, unitamente ai genitori degli alunni, hanno diritto a convocare assemblee di loro spettanza, nell'ambito delle norme vigenti. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare le indicazioni emerse, nel corso delle assemblee citate, previa presentazione di regolare verbale da parte delle componenti interessate.

Art. 1 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

Si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 416/74, agli artt. 45 e 46. A norma dell'art. 45 del citato Decreto, l'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, tale regolamento è inviato in visione al Consiglio d'Istituto..

I genitori possono riunirsi in orario extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con le disponibilità di locali e di personale ausiliario per la vigilanza dei locali dell'Istituto, su richiesta dei rappresentanti eletti.

Art. 2 – ASSEMBLEA DOCENTI

Vige la normativa prevista all'art. 60 del D.P.R. 417/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.

Art. 3 – ASSEMBLEA PERSONALE NON DOCENTE

Vige la normativa prevista dall'art. 22 del D.P.R. 420/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.

III PARTE – FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

Art. 1 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Il funzionamento della biblioteca e della mediateca è regolato dalla Commissione Biblioteca designata annualmente dal

Collegio Docenti, composta da docenti. Il Responsabile della Biblioteca è un docente, subconsegnatario del materiale librario a nome del Dirigente Scolastico, e da lui nominato fra i designati. L'uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell'Istituto (Dirigente Scolastico, docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi). La biblioteca rimarrà aperta, per la consultazione e per il prestito, secondo gli orari previsti dalla Commissione. Il regolamento della biblioteca, redatto dal responsabile d'intesa col Dirigente Scolastico, sarà fissato alla porta d'ingresso della stessa e notificato a tutte le classi.

Art. 2 – FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

Il funzionamento dei laboratori è regolato da uno o più docenti responsabili, nominati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti. Tali docenti, d'intesa col Dirigente Scolastico, predispongono il regolamento per il buon funzionamento dei laboratori e per la manutenzione degli strumenti ivi giacenti. Nei laboratori gli allievi accedono accompagnati e vigilati da un docente, il quale avrà cura di fare firmare agli allievi il relativo foglio di presenza e permanenza nel laboratorio.

Il funzionamento della palestra è regolato da un docente responsabile, nominato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei docenti. Durante l'orario delle lezioni la palestra è riservata
agli allievi dell'Istituto, ai fini dello svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica; in detto periodo deve essere sempre assicurata la presenza di un insegnante e di un operatore scolastico.

La palestra potrà essere concessa in uso, in orario extrascolastico, a tutte le componenti dell'Istituto, così come ad enti, società sportive ed organizzazioni varie, previa presentazione delle richieste al Consiglio d'Istituto che ne rilascia l'assenso alle disposizioni inerenti la sicurezza.

I regolamenti devono rimanere costantemente affissi alle pareti dei laboratori e della palestra, per consentire un efficace funzionamento egli stessi. Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra gli alunni sono responsabili del materiale loro affidato.

IV PARTE – LIBERTA' D'INFORMAZIONE

Art. 1

Le comunicazioni ufficiali, le circolari, le convocazioni degli organi collegiali con i relativi ordini del giorno, le deliberazioni del Consiglio d'Istituto ed ogni altro documento che lo richieda per legge, sono esposti all'albo dell'Istituto.

Art. 2

Le comunicazioni sindacali sono esposte nell'apposito spazio a ciò predisposto.

Art. 3

La libertà d'informazione sarà realizzata dando la possibilità a tutte le componenti dell'Istituto di diffondere le proprie opinioni per iscritto: tutto il materiale affisso nelle bacheche o diffuso all'interno dell'Istituto, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, dovrà essere debitamente firmato ai fini delle eventuali responsabilità.

Art. 4 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE

Tutte le componenti dell'Istituto hanno la facoltà di usufruire, per le attività inerenti le loro competenze, della fotocopiatrice, l'uso delle attrezzature è gratuito per le attività didattiche. Le fotocopie per uso privato, saranno pagate al prezzo di costo, tale prezzo è stabilito dal Consiglio di Istituto.

V PARTE – DIVIETI

Art. 1

Nei locali dell'Istituto non è consentito:

- **fumare** (**compresi i bagni**. La mancata osservanza della norma, verrà sanzionata a norma della legge N° 584 del 1975 e successive modificazioni.);
- **utilizzare e tenere accesi telefoni cellulari, salvo autorizzazione del dirigente scolastico; gli alunni possono tenerlo, ma spento, chiuso nello zaino. Specifici progetti didattici che richiedano uso del cellulare devono essere approvati dal Consiglio di Classe.**
- **lasciare le aule sporche e/o in disordine**

(in tal caso il responsabile o, in mancanza, tutta la classe, dovrà effettuarne la pulizia);

- **affiggere poster e altro materiale non attinente alla didattica**

Non è consentito di norma in corso d'anno lo spostamento di alunni della scuola media da una sezione all'altra, salvo condizioni particolari da esaminare caso per caso.

VI PARTE – REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI

Art. 1

Il presente regolamento è conforme alle norme: D.L.vo 297/94 al D.P.R. 26/06/98 n. 249 nonché al DPR 21 novembre 2007 n. 235.

Art. 2

I rapporti all'interno della scuola sono improntati sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola ispirandosi alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Nello spirito del "patto formativo", il dirigente, il personale docente, non docente, i genitori e gli stessi alunni, si impegnano ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a, del D. Legs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. Gli studenti hanno il **diritto/dovere** di frequentare la scuola, di seguire le lezioni, di servirsi delle attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione o, in caso di temporanea mancanza delle stesse, di organizzarne di alternative, ovviamente sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti addetti e responsabili.
Gli studenti hanno altresì il **dovere di presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente**.

Art. 3

Gli alunni hanno diritto ad una formazione personale, culturale e sociale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascun alunno anche attraverso percorsi individualizzati (mediante didattica per livelli, recupero, approfondimento), tesi a promuovere il successo formativo. Nell'istituto l'alunno è inserito in un percorso finalizzato a promuovere sicurezza personale e senso di responsabilità, scoprire attitudini, avviare a capacità di scelta alla fine del ciclo scolastico. Gli studenti hanno il **diritto di essere** ampiamente e chiaramente **informati** sulle attività didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; l'azione del docente deve conformarsi a questo diritto.

Art. 4

Gli studenti hanno il **dovere d'informarsi** sempre, presso docenti, compagni, sulle attività scolastiche, anche integrative, proposte e/o svolte in loro assenza, di creare collegamenti con i compagni e, in generale, con le altre componenti della scuola, e di partecipare attivamente alla vita scolastica.

Art. 5

Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sull'apprendimento dei propri figli direttamente dall'insegnante. I singoli docenti, i consigli di classe individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascun alunno e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, come pure gli ambienti e le strutture adeguate. Compito della scuola è quello di individuare, promuovere, sostenere e rafforzare i processi e le attività che permettono al bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.

Art. 6 – ENTRATA

Le lezioni si svolgono secondo un orario formulato sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti in ordine alle esigenze più specificatamente didattiche. Gli alunni sono tenuti a presentarsi con puntualità per l'inizio delle lezioni.
I Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni.
Il turno di assistenza dei docenti durante l'intervallo è fissato annualmente dalla commissione che si occupa della formulazione dell'orario scolastico, secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto con le RSU. Tutte le variazioni dell'orario scolastico disposte per qualsiasi motivo devono essere comunicate tempestivamente.

Art. 7 – ENTRATA POSTICIPATA

I genitori degli alunni che per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all'inizio delle lezioni, devono richiedere un permesso di entrata posticipata al Dirigente Scolastico che, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di rilasciare. Tale permesso sarà annotato sul Registro di classe. Gli alunni dovranno comunque presenziare alle lezioni non oltre il termine precisato sul permesso stesso.

Art. 8 – ALUNNI IN RITARDO

Gli alunni che entrano in Istituto in ritardo devono essere provvisti di giustificazione o accompagnati da un genitore (o chi ne fa le veci). Gli alunni in ritardo e che non rientrano nelle modalità suindicate sono ammessi in classe ma invitati a presentare il giorno successivo la giustificazione e l'insegnante annoterà sul registro di classe "non giustificato" a meno che non intervenga comunicazione telefonica con validi motivi da parte della famiglia, che sarà notificata immediatamente da parte della segreteria al docente.

Art. 9 – USCITE ANTICIPATE

La costante uscita anticipata per motivi di trasporto non deve essere scritta sul registro di classe, in quanto è autorizza dal Dirigente dopo le opportune verifiche e il nominativo degli alunni autorizzati sarà dato attraverso una comunicazione da inserire nel registro di classe. L'uscita anticipata del minorenne, sempre prelevato da un familiare o adulto delegato per iscritto, può essere autorizzata dal docente solo se su richiesta scritta del genitore o telefonica alla segreteria.

Art. 10 - CAMBI D'ORA E SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI

Nei cambi d'ora gli allievi sono tenuti a non allontanarsi dall'aula ed a tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi in cui si stanno svolgendo le lezioni. Gli spostamenti degli allievi, da e verso le aule speciali, i laboratori o la palestra, devono avvenire in silenzio al fine di non arrecare disturbo alle altre classi. A tale scopo è necessaria l'autodisciplina da parte degli allievi e la fattiva collaborazione di tutto il personale docente e non docente.

Nessuno può uscire dalle aule durante le lezioni; tuttavia il docente, a seconda dei casi e dopo averne valutato l'opportunità, può autorizzare l'uscita di uno studente alla volta.

Gli alunni possono recarsi dal Dirigente Scolastico o in Segreteria solo se convocati o per motivi personali dietro autorizzazione del docente di classe, prioritariamente durante gli intervalli o i cambi d'ora.

Art. 11 - INTERVALLO

Durante l'intervallo delle lezioni, gli alunni delle scuole medie **devono uscire nei corridoi** comportandosi in modo corretto e educato; nella scuola primaria possono restare in aula ma con le stesse regole comportamentali. Durante l'intervallo gli alunni devono uscire dai laboratori, dalle aule speciali e dalla palestra. Possono consumare la colazione nei corridoi; gli alunni della scuola media possono recarsi in Segreteria, previo avviso a un docente di assistenza. Al suono del campanello di fine intervallo gli alunni devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni. È vietato consumare cibi e bevande, ad esclusione dell'acqua, nelle aule, nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra.

È fatto divieto agli allievi di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari. Laddove la scuola è articolata su più piani, non è consentito cambiare piano. Non è consentito usufruire di distributori automatici.

Art. 12 - USCITA

Al suono del campanello che segna il termine delle lezioni gli alunni attenderanno il consenso dell'insegnante che autorizzerà l'uscita dall'Istituto e che vigilerà affinché questa avvenga in modo ordinato e sollecito.

Art. 13 – ASSENZE

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, si siano assentati dalle lezioni e dalle altre attività programmate dall'Istituto ritenute indispensabili possono essere riammessi senza giustificazione scritta. Tale giustificazione deve essere presentata alla ripresa delle lezioni. La mancata presentazione deve essere annotata sul Registro di classe e comunicata al Dirigente Scolastico. La giustificazione deve essere redatta nell'apposito spazio sul diario scolastico e firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci.

In presenza di numerose assenze, la scuola richiederà alla famiglia di essere a conoscenza delle assenze dell'allievo.

Art. 14 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

In base al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 concernente lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", è introdotto il "Patto educativo di corresponsabilità" fra scuola, studenti e famiglie, al fine di rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori. Con questo strumento le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli, quando questi violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti". Infatti i

genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola i principî educativi fondamentali per la formazione globale dei ragazzi.
A fronte dei diritti di cui godono gli alunni, esistono degli impegni che costituiscono elementi di un "Patto tra scuola e famiglia", senza i quali risulterebbe vano ogni percorso educativo:

· se spetta ai docenti la scelta dei contenuti e dei metodi di insegnamento per stimolare la motivazione all'apprendimento, alle famiglie spetta valorizzare l'esperienza scolastica dei figli;
· se ogni alunno ha il diritto di essere seguito nel suo lavoro e rispettato nei suoi modi, tempi di apprendimento e maturazione, la famiglia ha il dovere di educarlo a portare a termine i propri impegni;
· al diritto degli alunni di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri, corrisponde il dovere di rispettare i regolamenti, le attrezzature, i materiali, gli arredi, gli spazi di lavoro;
· al diritto degli alunni di crescere affermando la loro autonomia, corrisponde il dovere dei genitori di favorire comportamenti autonomi;
· i genitori che hanno il diritto ad avere colloqui, regolarmente programmati, con gli insegnanti, hanno il dovere di presenziare e di partecipare alle riunioni in cui si discutono problemi educativi che interessano l'intera classe.

Si invitano inoltre i genitori a:

· trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale e umana;
· stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
· controllare, leggere e firmare tutti i giorni le comunicazioni sul diario personale;
· favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola
· controllare quotidianamente i quaderni, l'esecuzione dei compiti assegnati e da svolgere a casa;
· mantenere i contatti con i rappresentanti di classe per essere informati sulle varie necessità della classe stessa;
· far rispettare la puntualità alle lezioni ai propri figli. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso a scuola;
· controllare che i propri figli portino a scuola il materiale necessario per le attività didattiche. Evitare che portino da casa oggetti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, somme di denaro, oggetti di valore (cellulari, videogiochi, …). La scuola non risponde del danneggiamento, del furto, della dimenticanza di oggetti di valore o di beni di proprietà individuale. Non risponde neppure dell'uso improprio dei videotelefonini: ne sono civilmente e penalmente responsabili i genitori.

VII PARTE – INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 1

L'**Organo di Garanzia previsto** dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti scuola secondaria**
è costituito dalle seguenti persone:
il dirigente scolastico;
n. 1 docente scelto dal dirigente scolastico tra i collaboratori e non coinvolto nella vertenza del ricorso;
n. 1 genitore per ogni ordine di scuola, escludendo eventuali familiari coinvolti nella vertenza.
Il ricorso all'Organo di Garanzia da parte di una famiglia a seguito di una sanzione inflitta ad un/a figlio/a, sospende la procedura di irrogazione della sanzione fino al pronunciamento da parte dell'Organo stesso, a meno che, per cause di forza maggiore (es. ultimi giorni di scuola), non sussistano le condizioni temporali per giungere a una soluzione della vertenza. In questo caso la sanzione dovrà aver corso, salvo il pronunciamento successivo da parte dell'O.d.G. che potrà eventualmente annullare la sanzione sul piano amministrativo. Analogo comportamento avrà luogo nel caso in cui una famiglia faccia ricorso dopo la somministrazione della sanzione.

Art. 2

In attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 26/6/98 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) è approvato
il seguente **regolamento di disciplina:**

1. E' compito di tutto il personale, docente e non docente individuare e segnalare gli elementi che concorrono a costituire mancanza o infrazione disciplinare. Valutare tali elementi per giudicare se sono sufficienti a configurare un concreto caso di mancanza o infrazione disciplinare è competenza del Consiglio di classe, ristretto alla sola componente dei docenti. Il Consiglio di classe allargato, con presenza dei rappresentanti eletti dai genitori della classe medesima, può essere riunito per esaminare i problemi di disciplina che coinvolgono il gruppo classe, ma non può trattare casi relativi ai singoli alunni.

2. Sono sanzionabili gli atteggiamenti di sistematico disimpegno nei confronti degli obblighi scolastici e i comportamenti ripetuti o abituali in cui siano presenti aspetti che ragionevolmente si debbano ricondurre ad incuria, intenzione di offendere o danneggiare.
3. Quando è riscontrato un comportamento non idoneo alla vita scolastica, il personale deve contestarlo all'alunno/a con richiamo orale, senza avviare immediatamente la procedura disciplinare qui di seguito descritta, in modo che l'alunno/a possa comprendere le osservazioni e correggere le proprie azioni o il proprio atteggiamento.
Tali contestazioni devono essere espresse in modo chiaro e pacato: all'alunno/a è possibile chiedere ulteriori delucidazioni al docente o al non docente; l'alunno/a può sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, in relazione alle competenze esclusive del medesimo.
4. Qualora il suddetto richiamo non produca alcun effetto, il personale ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico, in quanto Presidente dei Consigli di classe, i comportamenti che devono essere oggetto di un provvedimento disciplinare.
5. Rivestono carattere di mancanza o infrazione disciplinare da parte degli allievi e come tali saranno verbalizzati durante i Consigli di classe per essere valutati ai fini dell'attribuzione della valutazione del comportamento i seguenti comportamenti:
a) la mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
b) la frequenza non regolare ai corsi non giustificata, la mancata o la tardiva presentazione della giustificazione in caso di assenza;
c) il comportamento irriguardoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, non docente e dei compagni;
d) il mancato assolvimento degli impegni previsti dal lavoro scolastico;
e) l'intralcio o disturbo arrecato alle attività che si svolgono nelle classi;
f) la mancata trasmissione alla famiglia di comunicazioni della scuola o di un docente;
g) il danneggiamento doloso o colposo dei beni scolastici.
h) l'insufficiente rispetto dell'ambiente scolastico,
i) la dimenticanza reiterata del diario scolastico personale, il suo danneggiamento, qualsiasi forma di alterazione o contraffazione e il suo smarrimento.
6. Le note relative a mancanze o infrazioni disciplinari commesse dagli alunni devono essere contestate in modo circostanziato. Tali contestazioni devono essere notificate all'interessato ed anche alla rispettiva famiglia. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per discutere l'intervento disciplinare. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale e non possono essere disposti per un periodo superiore ai quindici giorni.
7. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
8. Il giudizio sul comportamento deliberato dal Consiglio di classe esprime la sintesi dei comportamenti positivi e negativi manifestati dallo studente.
9. Le mancanze o infrazioni possono essere sanzionate con:
a) ammonizione scritta, che può prevedere la richiesta di scuse da parte dell'alunno;
b) esclusione dell'alunno da particolari attività non obbligatorie quali le visite di istruzione;
c) allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni). Deve essere adottata da un organo collegiale;
d) in caso di pericolo per l'incolumità delle persone, allontanamento dalla comunità scolastica fino alla cessazione dello stato di pericolo dichiarato da professionisti competenti.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. In alternativa alle sanzioni potranno essere svolte attività aggiuntive a scuola alla presenza del personale scolastico, scelte in connessione con il particolare tipo di mancanza oppure utili alla riparazione, riordino o buon mantenimento dell'ambiente scolastico, secondo quanto sarà stato previsto dal Consiglio di classe contestualmente alle sanzioni medesime.
10. La scuola si riserva di chiedere alle famiglie degli alunni la riparazione o il risarcimento dei danni arrecati alle cose, anche indipendentemente dal riscontro di mancanze disciplinari, qualora sia accertabile la responsabilità personale di tali danni. In caso di danni di cui non sia possibile identificare la responsabilità personale, la scuola quantificherà l'entità del danno che dovrà essere risarcito dagli alunni (o dalle famiglie) ripartendone l'onere tra tutti gli iscritti, se il

danneggiamento è relativo a parti di uso comune, o ai fruitori specifici nel caso di uso limitato o riservato.
11. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
12. Nei casi particolarmente gravi e/o reiterati, per cui può essere ipotizzabile una sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni e/o la possibilità di essere escluso dallo scrutinio finale, l'organo competente è il Consiglio di Istituto.
Per la sospensione temporanea dalle lezioni è ammesso il ricorso secondo le disposizioni del comma 4 art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. Un eventuale cambio di scuola non interrompe un procedimento disciplinare, che dovrà seguire il proprio iter fino alla conclusione.
14. Diritto dello studente alla riservatezza. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza attraverso l'osservanza del segreto d'ufficio; il protocollo riservato dei documenti custoditi; l'applicazione della legge 241 del 7/8/1990; l'applicazione della legge 675 del 31/8/1996; l'applicazione del decreto n. 196/2003.

VIII PARTE – REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI E PERSONALE ATA

Art. 1
I diritti e i doveri degli insegnanti sono regolati dal DP.R. 417/74 art. 61 ed art. 88, dal T.U. e dal C.C.N.S.
Art. 2
I docenti nel rispetto della libertà d'insegnamento hanno il dovere di promuovere il processo d'apprendimento volto allo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici della scuola secondaria superiore definiti dalle leggi dello Stato e dal P.O.F.
Art. 3
Gli insegnanti hanno il dovere di esporre e chiarire agli alunni i metodi e le finalità del loro insegnamento (contratto formativo), di fornire ulteriori spiegazioni a chi le richieda, d'esporre alla conclusione di ogni prova, la valutazione della stessa, indicando eventuali manchevolezze nella preparazione e nel metodo di studio e di concedere e richiedere colloqui individuali agli allievi.
Art. 4
I docenti devono elaborare collegialmente, attuare e verificare gli obiettivi del P.O.F.
Art. 5
Gli insegnanti sono tenuti a rispettare ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli Organi collegiali, partecipazione alle riunioni ed attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Art. 6
Gli insegnanti sono tenuti:
1. all'inizio dell'anno scolastico, alla presentazione agli allievi della propria offerta formativa, indicandone obiettivi, metodi, strumenti e tempi (contratto formativo);
2. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
3. alla correzione degli elaborati ed alla loro riconsegna in un limite di tempo quanto più breve possibile, comunque non oltre quindici giorni;
4. a curare i rapporti con le famiglie degli allievi secondo le modalità ed i criteri adottati dal Collegio Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto;
5. a partecipare agli scrutini, agli esami ed a compilare gli atti relativi alla valutazione;
6. a rispettare il diritto alla riservatezza su quanto viene deliberato in sede di scrutinio e su eventuali notizie la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio all'Istituto;
7. a rispettare l'orario di lavoro, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e con puntualità nelle ore successive;
8. ad assistere all'uscita degli alunni;
9. a sorvegliare gli alunni durante l'intervallo secondo i turni d'assistenza stabiliti;
10. a giustificare e ad ammettere in classe, su delega del Dirigente Scolastico, gli alunni che sono stati assenti e ad annotare sul Registro di classe le riammissioni.
Art. 7 – DOCENTE COORDINATORE
Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico, ed a turno, un docente coordinatore per ciascuna classe con il compito di raccogliere le esigenze didattiche delle componenti del Consiglio di classe, per trasmetterle al Dirigente

Scolastico ai fini di una programmazione generale.
Il docente coordinatore svolge altresì mansioni di Segretario del Consiglio di classe, con facoltà di delegare per questo compito un altro membro del Consiglio di classe, effettua il controllo settimanale del registro di classe e mensile del diario scolastico segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 8 – Diritto di sciopero

I docenti esercitano il diritto di sciopero secondo quanto previsto dall'art.40 della Costituzione, dagli artt. 2 e 3 Legge 146/1990 e dalla contrattazione a livello di Istituto in coerenza con le norme del Contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 9 – PERSONALE ATA

I diritti ed i doveri del personale ATA sono regolati dal D.P.R. 420/74 agli artt. 5, 6, 7 e 20. Il personale ATA è tenuto a:
mantenere una condotta corretta nei rapporti con gli studenti e con i docenti coerente con le finalità educative della comunità scolastica; esercitare con diligenza, equilibrio, professionalità e responsabilità i compiti costituenti l'esplicazione del profilo professionale di titolarità.
In particolare il personale della Segreteria è tenuto a: rispettare la riservatezza nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente; fissare all'inizio d'ogni anno scolastico le norme per l'accesso alla Segreteria;
comunicare al pubblico l'orario di apertura, deliberato dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, con apposito cartello esposto;
nei rapporti con l'utenza a rispettare le disposizioni, in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa, previste dalla legge 241/90.
In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a: sorvegliare le classi durante una breve assenza dell'insegnante e nei cambi d'ora;
assistere gli allievi indisposti, in attesa dell'arrivo dei genitori o del personale sanitario.
portare il cartellino di riconoscimento.

IX PARTE – NORME FINALI

Art. 1

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto ed entra immediatamente in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Art. 2

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, espressamente convocato e con esplicito ordine del giorno, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 3

Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti, il personale non docente e gli allievi sono tenuti ad osservare ed a fare osservare il presente regolamento.
L'inosservanza costituisce inadempienza agli obblighi di servizio.

DPR 24 GIUGNO 1998, N. 249 (RIVISTO)

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 *(Vita della comunità scolastica)*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 *(Diritti)*

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, l possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro

genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 *(Doveri)*
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 *(Disciplina)*
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, al principio di gradualità , nonché per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivino. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento per periodi non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
9 bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 *(Impugnazioni)*

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado, da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 5bis (Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione .È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.